



Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Ai Dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado  
Città Metropolitana di Bologna  
Loro Sedi

Oggetto: graduatoria di circolo ed istituto D.M. 640/2017 personale ATA - controllo requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti.

Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute a quest'Ufficio relative ai requisiti di ammissione, ai titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie, si ritiene possa essere d'ausilio alle istituzioni scolastiche fornire le seguenti indicazioni.

I controlli che le istituzioni scolastiche devono effettuare sugli aspiranti al conferimento delle supplenze sono disciplinati dall'art. 7 del D.M. n. 640/2017 di cui si riporta un estratto:

“7.5 – All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.

“7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti”.

Si precisa che le graduatorie per il conferimento delle supplenze acquisiscono il carattere della definitività una volta decorso il termine previsto per evadere i reclami proposti dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Tale definitività, però, non preclude all'Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela. Infatti, ai sensi dell'art. 8 c. 5 del D.M. 640/2017 : “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.

Le conseguenze per il candidato sono quelle previste dall'art. 8 commi 2 e 4 del D.M. n. 640/2017 che così recita: “l'Amministrazione dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.” Inoltre, il comma 4 sancisce che tali false autodichiarazioni comportino l'esclusione per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie comportando, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.



*Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Pertanto, per quanto riguarda la verifica sul conseguimento dei titoli di studio degli aspiranti si invitano le istituzioni scolastiche ad ottenere il riscontro dalle scuole dove sono stati conseguiti i titoli. Nel caso in cui i titoli siano stati conseguiti presso una scuola paritaria non più esistente, sarà necessario contattare l' Ambito Territoriale competente che indicherà la scuola statale presso la quale sono stati depositati gli atti.

Invece, per quanto attiene la verifica dei titoli di servizio svolti presso istituzioni scolastiche paritarie può essere richiesto all' INPS di competenza, tramite PEC, la conferma della regolarità del versamento contributivo senza il quale i servizi prestati non hanno alcun valore giuridico.

Nel caso in cui si incorra in dichiarazioni non veritiere sarà necessario, qualora tale dichiarazione riguardi un requisito necessario per l' ammissione, dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria, comunicando in via preliminare l' avvio del procedimento ex art. 7 e art. 8 della legge 241/1990. In forza dell' art. 75 del D.P.R. 445/2000 la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. La falsità di quanto auto dichiarato rileva esclusivamente sotto un profilo oggettivo e comporta la decadenza dei benefici ottenuti con l' autodichiarazione non veritiera.

Accertata la non veridicità delle dichiarazioni si procederà alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il supplente e a dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato. Verrà così tutelato il trattamento economico e previdenziale del rapporto di fatto ex art. 2126 c.c., ma non si attribuirà alcuna rilevanza giuridica al suo svolgimento.

Infine, in caso di autodichiarazioni non veritiere sarà necessario procedere ad una segnalazione tempestiva alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione del dolo e per l' accertamento della falsità della dichiarazione non veritiera.

Il Dirigente  
Giovanni Schiavone